



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Delibera n° 48 del 28 ottobre 2024

Oggetto: Approvazione convenzione e affidamento servizio di tesoreria anni 2025-2027 a UNICREDIT S.p.a

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;

VISTO il D.P. n. 07 /Serv. I/S.G. del 10/01/2023 trasmesso con nota prot. n. 1512/A6/ del 11/01/2023 dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana assunto al prot. dell'Ente al n° 246 del 11/01/2023 di nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Dott. Giovanni Sliano nato a Palermo il 07/04/1962;

VISTA la L.R. n° 2 del 16/01/2024 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024- 2026" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 4 del 20-01-2024;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 01 del 19/01/2024 di approvazione bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024, 2025 e 2026, approvato con D.R.S. n. 298 del 31/01/2024 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino - Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Serv VI;

CONSIDERATO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42.

VISTA la Delibera n° 29 del 14 luglio 2021 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e art. 1 D.L. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 del servizio di tesoreria;

VISTA la Delibera n° 52 del 23 dicembre 2021 di approvazione convenzione e affidamento servizio di tesoreria anni 2021-2023 a UNICREDIT S.p.a;

CONSIDERATO che UNICREDIT S.p.a. ha espletato ed espleta il servizio di tesoreria correttamente e conformemente a quanto previsto nel Regolamento di contabilità interno redatto in attuazione del D.Lgs 23.6.2011 n. 118 e s.m.i.;

CONSIDERATO che UNICREDIT S.p.a. si è resa disponibile a rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2025-2027" alle stesse condizioni della convenzione 2021-2023;

VISTO il 2° comma lett. a) dell'art. 36 "contratti sotto soglia" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii, nonché dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni tutte previste dal D.Lgs 36/2023 art. 49 comma 4, per procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi;

VISTO lo "schema di convenzione definitivo per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2025-2027";

VISTA la Bozza di accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali

Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021;

VISTO

il parere favorevole del Direttore dell'Istituto ex art. 20, comma 3, della L.R. n°19/2005;

D E L I B E R A

In conformità delle premesse:

- **di procedere**, accertato il sussistere delle condizioni tutte previste dal 2° comma lett. a) dell'art. 36 "contratti sotto soglia" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii, nonché dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 e D.Lgs 36/2023 art. 49 comma 4, all'affidamento diretto a UNICREDIT S.p.a. del servizio di tesoreria per il periodo 2025-2027;
- **di approvare** lo "schema di convenzione definitivo per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2025-2027" che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- **di approvare** la Bozza di accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021;
- **di approvare** l'anticipazione bancaria e/o di tesoreria dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 art. 69 comma 9, nella misura massima del 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza relative all'ultimo conto consuntivo approvato anno 2023, e cioè per un importo pari a € 564.570,27 presso UNICREDIT S.p.a, che sarà richiesta in funzione delle esigenze di cassa dell'ISZS;
- **di impegnare** per quanto sopra, la somma complessiva di € 12.000,00 sul Cap. 142 del bilancio dell'ISZS per l'anno 2024;
- **di trasmettere** il presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione.

Visto il parere favorevole ex art.20,
comma 3, L.R n°19/2005;

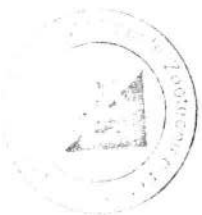
Il Direttore

Dott. Vincenzo Guella



Il Commissario Straordinario

Dott. Giovanni Siino



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

Via Roccazzo 85 – 90136 Palermo

C.F. 00122000821

Servizio di Tesoreria

Periodo 2025-2027

CIG ZDC2F01FF1

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 2025/2027**

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di in Palermo, nella sede dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, sita in Via Roccazzo n. 85

TRA

Il Dott. Giovanni Sino nato a Palermo il 07/04/1962, domiciliato per la carica di Presidente presso la sede dell'ISZS, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ISZS (di seguito Ente), codice fiscale n. 00122000821

E

Il Dott. nato/a il in qualità di legale rappresentante della Banca di con sede in Via , cod. fiscale e Partita I.V.A. (di seguito Tesoriere)

PREMESSO

- che con delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 28/10/2024 è stata approvata la convenzione è disposto di procedersi all'affidamento diretto del servizio di tesoreria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 co. 2 lett. a D.Lgs 50/2016 e art. 1 D.L. 76/2020 conv. In L. 120/2020 e D.Lgs 36/2023 art. 49 comma 4;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Affidamento e durata del servizio

1. Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle condizioni stabilite dalla presente convenzione, dalle norme di leggi vigenti in materia, dalle norme in materia di sistemi contabili di cui al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e s.m.i.
2. Il servizio è svolto dal Tesoriere, salvo quanto previsto nel successivo comma 3, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario di sportello in vigore presso la filiale stessa.





3. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo, e comunque il più adiacente possibile alla sede dell'Ente, previa comunicazione all'Ente, nel caso in cui il Tesoriere desse corso a una riorganizzazione e ristrutturazione della propria rete di sportelli.
 4. La presente convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2025.
 5. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, alle medesime condizioni, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei mesi, anche se la convenzione non fosse rinnovata o comunque fino all'individuazione del nuovo Tesoriere. Per detto periodo limitato di proroga, e ove risulti già bandita nuova gara per l'affidamento del servizio ma ancora non esperita, le condizioni di proroga verranno all'occorrenza concordate fra le parti. In caso di durata maggiore della proroga e comunque in mancanza di indizione di nuova gara da parte dell'Ente e/o in presenza di esiti negativi della stessa, l'Ente e il Tesoriere potranno concordare l'applicazione di nuove condizioni economiche rispetto a quelle previste dalla presente convenzione. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l'eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso.
 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto di quanto previsto dal D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, c. 1 L. 22.12.2011 n. 214, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso e atti ad assicurare, in un'ottica di dematerializzazione, il superamento della gestione degli ordinativi (mandati/reversali) cartacei. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettere. L'Ente, tuttavia, si impegna a trasmettere i flussi in via telematica e mediante l'utilizzo di firma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale) e del protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria.
 7. Il servizio di Tesoreria e cassa dovrà essere effettuato con l'utilizzo di ordinativo informatico con firma digitale e collegamento telematico diretto con i Servizi Finanziari dell'Ente. Tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno essere effettuati in ottemperanza ai dettami della rilevazione SIOPE+ (PLUS), di cui all'art.1, comma 533, della legge 11/12/2016 n. 232 e ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2017 e del 25/09/2017, secondo lo standard OPI, attraverso il nodo dei pagamenti e incassi SIOPE+.
- La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell'Ente.

Art. 2 – Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.
2. L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto a intimare atti legali, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
3. L'Ente si riserva la possibilità di aprire presso il Tesoriere conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione delle spese economiche. A tali conti correnti bancari si applicano, per quanto compatibili, tutte le condizioni previste dalla presente convenzione per il conto di tesoreria.
4. Poiché nell'anno 2016 è entrato in vigore il regime dell'armonizzazione contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, il Tesoriere ha l'obbligo di adeguare il servizio e il proprio sistema informativo alle specifiche richieste dal nuovo ordinamento contabile regionale. Inoltre, il Tesoriere dovrà ottemperare ai dettami della rilevazione SIOPE+ (PLUS), di cui all'art. 1, comma 533, della legge 11/12/2016 n. 232 e ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2017 e del 25/09/2017 relativamente alla tratta Tesoreria – Banca d'Italia. La conservazione a norma dei documenti prodotti dall'Istituto Zooprofilattico sarà con oneri ed impegni a carico dello stesso.
5. Tutti i servizi informatici offerti dal Tesoriere devono garantire il pieno supporto della firma digitale nel rispetto della normativa vigente in materia ed essere pienamente compatibili con i dispositivi di firma in uso presso l'Ente. Il Tesoriere deve garantire:
 - la migrazione dati e qualsiasi altra attività dovesse rendersi necessaria per gestire la situazione finanziaria dell'Ente garantendo il passaggio dall'attuale Tesoriere al Tesoriere subentrante senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico dell'Ente;Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio dati necessari al nuovo tesoriere e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti a insindacabile giudizio dell'Ente purché previsti dalla normativa, senza oneri a carico dello stesso.

Art. 3 – Esercizio Finanziario



1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, a eccezione delle operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti nei termini previsti dalla legge e in ogni caso in termini compatibili con la scadenza per la resa del conto del Tesoriere.

Art. 4 – Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a ordinativi d'incasso emessi dall'Ente secondo le modalità del regolamento di contabilità dell'Ente ovvero in casi non previsti in esso secondo le previsioni del D.Lgs 118/2011
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. Gli ordinativi d'incasso devono contenere:
 - La denominazione dell'Ente;
 - L'indicazione del debitore;
 - L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - La causale del versamento;
 - L'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
 - La codifica di bilancio;
 - Gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
 - Il numero progressivo;
 - L'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - L'indicazione delle codifiche SIOPE + (PLUS);
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - L'annotazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera". In caso di mancata annotazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera;
5. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
6. Il Tesoriere tiene contabilmente distinte le entrate vincolate dalle entrate non affette da vincolo. Il Tesoriere, inoltre, assicura la gestione unitaria delle somme vincolate attraverso



un unico sottoconto di evidenza destinato ad accogliere tutte le somme di natura vincolata a qualsiasi titolo riconducibile.

7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro 60 giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente – e, comunque, entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo assegni di conto corrente bancario e postale.

Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente o al Tesoriere. L'Ente sottoscriverà apposita manleva con la quale autorizza il Tesoriere ad addebitare l'importo dell'assegno più le relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattaria/emittente. L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell'assegno, la quietanza rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell'assegno resta a carico dell'Ente.

9. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto d'eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

10. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

11. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, può attivare, strumenti di incasso evoluti quali, in via esemplificativa, il servizio RID (SDD), il servizio MAV, il servizio POS. Si specifica che il costo di alcuni di questi servizi, in quanto non rientranti nella gestione ordinaria, verrà concordato tra le parti. Per l'attivazione di tali servizi e per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di PEC.

12. Gli incassi attuali mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versati sul conto di tesoreria non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

Art. 5 – Pagamenti.



1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni, in conformità ai vigenti regolamenti di contabilità e di organizzazione degli uffici.
3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5. I mandati di pagamento devono contenere:
 - La denominazione dell'Ente;
 - La data di emissione;
 - L'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
 - La codifica di bilancio;
 - L'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
 - L'ammontare della somma da pagare, in cifre e in lettere, e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;
 - La causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
 - Le eventuali modalità agevolative di pagamento prescelto dal beneficiario con i relativi estremi;
 - Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;



- Gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE+ (PLUS);
 - L'indicazione dei codici CIG e CUP, ove previsto, ai sensi dell' art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 13.8.2010 n. 136;
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - Qualora sull'ammontare della somma dovuta debba essere operata una ritenuta, il mandato dovrà espressamente contenere l'ammontare della somma lorda e netta da pagare.
6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
7. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal Tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 11, deliberata a richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi o in conto "sospesi". Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo alla presenza della relativa annotazione sul mandato.
10. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Questi ultimi è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.
12. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto d'individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
13. L'ente s'impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 21/12, a eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

14. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dell'ente. Non sono, invece, dovute commissioni per gli accrediti degli stipendi dei dipendenti nonché delle indennità degli amministratori, anche quando effettuati presso altri istituti di credito.

15. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, l'Istituto predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti dell'Istituto.

16. Per richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.

17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari e a tal fine vi provvede accantonando preferibilmente ogni mese una quota pari a 1/6 delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre, in mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti, il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.

Le delegazioni di pagamento in ogni caso sono accettate dal Tesoriere senza obbligo di "riscosso per non riscosso" e pertanto resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non siano addebitabili al Tesoriere (per esempio per insussistenza di fondi da accantonare), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

18. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta e attivata nelle forme di legge.



Art. 6 – Trasmissione di atti e documenti

1. Le modalità di trasmissione di atti e documenti relativi al servizio verranno concordate successivamente tra le parti.

Art. 7 – Servizio di internet banking

Dal momento stesso dell'inizio del servizio di tesoreria, il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per l'Ente, un servizio di internet banking tramite il quale in modalità "on-line", l'Ente possa accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile.

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici on-line, con collegamento diretto e a rete tra l'Istituto e il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. A tal fine il Tesoriere dovrà garantire il servizio di home-banking – tesoreria online – con la possibilità di richiesta di registrazione c.d. inquiry online per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di tesoreria. Tali procedure garantiscono all'Istituto, lo scarico giornaliero del giornale di cassa, dei provvisori di entrata e di uscita, la visione degli ordini di incasso e dei mandati estinti e delle movimentazioni soggette a copertura.

Art. 8 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere.

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa;
2. Il Tesoriere dovrà rendere accessibile in linea, secondo le modalità previste dal precedente art.4 il documento di cassa (c.d. giornaliera) da cui risultino:
 - Gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere.
 - Le riscossioni effettuate senza ordinativo.
 - Gli ordinativi di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordinativi estinti e quelli da pagare.
 - I pagamenti effettuati senza mandato.
 - La giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi liberi e vincolati alla medesima data.
 - La giacenza di cassa presso la tesoreria risultante sulla contabilità speciale.
 - L'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'anno.

3. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 9 – Verifiche e ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno il Tesoriere deve all'uopo esibire a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi, d'intesa con il Tesoriere per quanto riguarda il giorno e l'ora, possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 10 – Firme autorizzate

1. L'Ente dovrà trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie autentiche delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Art. 11 – Anticipazioni di Tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione del C.d.A, di norma all'inizio dell'esercizio è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dal D.Lgs 118/2011. L'utilizzo dell'anticipazione, regolata nella forma tecnica dello scoperto di conto corrente, avviene di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente.
2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri e alle modalità prescritte dalla normativa vigente. L'Ente, pertanto, emettendo i relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, dovrà predisporre tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria e i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il Tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo e al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente risulta non ancora regolarizzata.
4. Nel caso di utilizzo delle anticipazioni di cassa, l'Ente è obbligato a chiuderle entro l'esercizio finanziario.



5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna a estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

6. Nel caso in cui per qualsivoglia causa o ragione l'anticipazione di tesoreria concessa non venisse estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, resta salva la facoltà del Tesoriere di limitare, anche temporaneamente, la concessione dell'anticipazione per gli esercizi successivi in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto – in esso compreso l'importo per i vincoli riguardanti fondi a specifica destinazione non ricostituiti - e il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.

Art. 12–Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non può essere automaticamente disposto dal Tesoriere. In presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre del trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria il Tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente.

2. A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente deve emettere gli ordinativi d'incasso e di pagamento a copertura, con una periodicità almeno mensile ed entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese.

3. L'utilizzo delle somme vincolate per le finalità originarie a cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, tenuto conto anche di quanto previsto al comma 6 dell'art. 4, il Tesoriere gestisce le somme vincolate attraverso un'unica "scheda di evidenza" (sottococonto), comprensiva dell'intero "monte vincoli".

Art. 13– Tasso debitore e creditore

4. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente articolo 11, viene applicato un interesse nella misura pari all'EURIBOR360 tre mesi, vigente tempo per tempo, media mese precedente aumentato dello spread del 3,75% (trevirgolasettantacinque per cento). Gli interessi debitori verranno calcolati per come previsto dall'art. 120 del TUB e dal Decreto CICR n. 343/2016, saranno conteggiati in data 31 dicembre dell'anno in cui sono maturati e verranno addebitati il primo marzo dell'anno successivo in cui sono maturati.



2. Il Tesoriere procede, pertanto, d'iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati trasmettendo l'apposito riassunto scalare all'Ente. L'Ente si impegna a emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art.5.

3. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di cui al comma 1.

4. Sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere è applicato il tasso di interesse EURIBOR360 tre mesi, vigente tempo per tempo, media mese precedente diminuito dello spread del 3,00% (tre percento) e liquidazione annuale. Nei periodi in cui la somma di parametro e spread dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "zero".

5. La valuta applicata sulle operazioni di riscossione e pagamento è pari alla data dell'operazione.

Art. 14 – Resa del Conto Finanziario

1. Il Tesoriere, al termine dei trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente modello conforme a quello approvato con il D.L.gs. 118/2011 e s.m.i., corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa, dagli ordinativi di riscossione e di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. La consegna di detta documentazione dovrà essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata deve essere restituito dall'Ente al Tesoriere.

Art. 15 – Compenso e rimborso spese di Gestione

1. Per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso annuo di € 12.000,00, IVA compresa se dovuta, da pagarsi entro il 31/12 di ogni anno.

2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati e degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo di norma con periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita fattura sulla base della quale l'Ente si impegna a emettere i relativi mandati entro i termini di cui al precedente art.5.

Art. 16 – Garanzie per la Regolare Gestione del Servizio di Tesoreria

Il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività con il proprio patrimonio, d'ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque atinenti al servizio di tesoreria.

Art.17 – Imposta di Bollo

1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OP/OL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente alle eventuali sanzioni.

Art. 18 - Recesso anticipato

1. L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente e incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica in atto posseduti, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente.
2. Del recesso anticipato l'Ente dà comunicazione al Tesoriere con preavviso di almeno tre mesi dalla data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.
3. L'Ente può altresì recedere anticipatamente dalla convenzione in caso di disservizi che si dovessero verificare da parte del Tesoriere o per inadempimento dello stesso rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
4. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo.
5. In tutti i casi sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.

Art. 19 - Divieto di cessione del Contratto e di subappalto del Servizio

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto aggiudicatore di un appalto di servizi. Non è consentita alcuna forma di subappalto o sub concessione.

Art. 20 - Riservatezza dei Dati Personali

L'Istituto di credito garantisce che i dati personali, di cui verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto della riservatezza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 27.4.2016 n.679, senza finalità eccedente l'oggetto della presente convenzione. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento;



la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto tramite il DPA (Data Processing Agreement) e le relative misure di sicurezza allegate al presente contratto che ne fanno parte integrante.

Art. 21 – Spese di Stipulazione e di Registrazione della Convenzione

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione e ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo relativa alla presente convenzione, ove dovuta, è a carico dell'Istituto Bancario Unicredit S.p.a. ed è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 23 – Domicilio delle Parti.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Per l'Ente - Via Roccazzo 85, Palermo
- Per il Tesoriere – Via Magliocco 1, Palermo

Letto, approvato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ISZS

Per il Tesoriere



ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e viene stipulato tra

(i) Dott Giovanni Siino Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia, con sede legale in via Roccazzo n. 85 Palermo ("Titolare"); e

(ii) UniCredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milano ("Responsabile");
(di seguito denominati singolarmente come "**Parte**" e congiuntamente come "**Parti**").

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2018/1725.

c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II.

d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.

e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.

f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.



b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.

b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.

c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

SEZIONE II

Clausola 5

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 6

Obblighi delle parti



6.1 Istruzioni

a) Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 e/o il Regolamento (UE) 2018/1725, le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

6.2 Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

6.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

6.4 Sicurezza del trattamento

a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

6.5 Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6.6 Documentazione e rispetto

a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

b) Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

c) Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

d) Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.



6.7 Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento

a) AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA: Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento, sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco, riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento, con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

b) Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento, conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto, a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.

c) Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

d) Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

e) Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

6.8 Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.

b) Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 6.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.



Clausola 7

Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento.
- b) Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della clausola 7, lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati»), qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679 e/o agli articoli 33 e da 36 a 38 del Regolamento (UE) 2018/1725.
 - d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 8

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

8.1 Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);



b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 34, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8.2 Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725.

SEZIONE III

Disposizioni Finali

Clausola 9

Inosservanza delle clausole e risoluzione



a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il

Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b) Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725;

3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.

c) Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 6.1, lettera b), il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

d) Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Firme per il Titolare

Firmato da:

Nome: Dott. Giovanni Siino

Titolo: Commissario Straordinario

Data: 28/10/20204

Firma: _____

Firma per il Responsabile

Firmato da:

Nome: Vincenzo Guella

Titolo: Direttore Dell'ISZS

Data: 28/10/2024

Firma: _____



ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare/i del trattamento:

[Identità e dati di contatto del/dei Titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro Responsabile della protezione dei dati]

I. Nome:

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto:

Nome/Ufficio:

Indirizzo:

Email:

Pec:

Firma e data di adesione:

Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei Responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]

I. Nome: UniCredit S.p.A.

Indirizzo: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milano

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office

Piazza Gae Aulenti 1
20154 Milan - Italy

Indirizzo PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu

Indirizzo Email: Group.DPO@unicredit.eu

Firma e data di adesione:



ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Fruitori del servizio di tesoreria quali: clienti che intrattengono rapporti con Unicredit S.p.A. per i servizi di tesoreria, personale dipendente, lavoratori autonomi, fornitori, cittadini, soggetti o organismi pubblici

Categorie di dati personali trattati

- nome e cognome del versante/debitore/creditore
- dati contenuti nella causale del versamento
- Codice fiscale del versante/debitore/creditore
- residenza anagrafica del versante/debitore/creditore
- IBAN del creditore

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

Non sono trattati dati sensibili

Natura del trattamento

Svolgimento di operazioni di trattamento necessarie per l'erogazione dei soli servizi di tesoreria per conto del Titolare come previsto dal Contratto

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento

Esecuzione dei soli servizi di tesoreria come previsto dal Contratto

Durata del trattamento

UniCredit S.p.A. tratterà i dati personali a cui avrà accesso nell'ambito del servizio di tesoreria per tutta la durata dell'erogazione del servizio di tesoreria medesimo. A partire dalla data di cessazione del servizio di tesoreria, UniCredit S.p.A. conserverà, in qualità di Titolare autonomo, i dati personali precedentemente trattati per l'ulteriore periodo di undici (11) anni, tempistica che tiene conto del termine prescrizione decennale stabilito per finalità difensive (ex art. 2946 c.c.) e contabili (ex art. 2220 c.c.) e dell'ulteriore anno previsto per ragioni fiscali e tributarie (ex D.P.R. n. 600/1973).

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento.

Sub-responsabile

Non vi sono sub responsabili



ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile, in allineamento con il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano in grado di ridurre il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché a ridurre il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

In particolare, il Responsabile si impegna a:

- 1) Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali misure comprendono, tra le altre, ove applicabili:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
 - 2) Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati.
 - 3) In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), darne comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni:
 - una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
- Resta inteso tra le parti che il Responsabile non notificherà al Titolare casi in cui il dato violato sia inutilizzabile e quindi non si configuri alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

